

Testo vigente al 27 febbraio 2013

Dir. Stato 3 luglio 2009 (1).

Pagamenti delle Amministrazioni dello Stato in favore di imprese private. (2)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 agosto 2009, n. 178.

(2) Emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 95, primo comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante: «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio» e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, Regolamento di contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, di recepimento della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transizioni commerciali;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, ed, in particolare, l'art. 9 che prevede iniziative e misure per assicurare tempestività nei pagamenti delle Amministrazioni pubbliche;

Ritenuta la necessità di dare immediatezza all'accelerazione dei pagamenti delle Amministrazioni dello Stato, in particolare a favore delle imprese private, al fine di fornire un supporto al sistema produttivo nell'attuale situazione economico-finanziaria del Paese;

E m a n a

la seguente direttiva:

Le Amministrazioni dello Stato adottano con la massima celerità ogni opportuna iniziativa, anche di natura organizzativa, funzionale e procedurale, finalizzata a rendere tempestivi i pagamenti in favore di imprese private delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti.

A tale scopo le predette Amministrazioni provvederanno a emettere, non appena saranno rese disponibili le occorrenti risorse finanziarie, e non oltre il 1° agosto p.v., i titoli di pagamento per crediti esigibili vantati dalle medesime imprese.

Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta gli atti occorrenti ai fini dell'attribuzione alle suddette Amministrazioni di un iniziale ammontare di risorse finanziarie, in termini di cassa, pari a 7 miliardi di euro, nelle more di approvazione del disegno di legge di assestamento per l'anno 2009.